

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 51

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

1° marzo 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 51/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 51/02	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	2
2005/C 51/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3750 — EQT/SANITEC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2005/C 51/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa) ⁽¹⁾	6
2005/C 51/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3564 — CVC/ANI PRINTING INKS) ⁽¹⁾	7
2005/C 51/06	Comunicazione dell'Irlanda a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Avviso relativo al procedimento di rilascio di autorizzazioni del 2005 — North East Rockall Basin	8
2005/C 51/07	Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato n. C 29/2004 (ex N 328/2003) — Progetto di legge regionale, Delibera della Giunta Regionale n. 16/54 del 17.6.2003. «Aiuti allo zuccherificio di Villasor per le perdite subite in seguito al periodo di eccezionale siccità degli anni 2001 e 2002» (Sardegna) — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE	9

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II *Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

Commissione

2005/C 51/08

Iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol 15



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 febbraio 2005

(2005/C 51/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3257	LVL	lats lettони	0,6961
JPY	yen giapponesi	138,04	MTL	lire maltesi	0,4315
DKK	corone danesi	7,443	PLN	zloty polacchi	3,9066
GBP	sterline inglesi	0,68975	ROL	leu rumeni	36 433
SEK	corone svedesi	9,0576	SIT	tolar sloveni	239,7
CHF	franchi svizzeri	1,5392	SKK	corone slovacche	37,874
ISK	corone islandesi	80,33	TRY	lire turche	1,7009
NOK	corone norvegesi	8,22	AUD	dollari australiani	1,673
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,634
CYP	sterline cipriote	0,5838	HKD	dollari di Hong Kong	10,3396
CZK	corone ceche	29,743	NZD	dollari neozelandesi	1,8178
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1562
HUF	fiorini ungheresi	241,84	KRW	won sudcoreani	1 333,79
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,6734

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 51/02)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SOMMARIO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«JAMÓN DE TREVÉLEZ»

N. CE: ES/00309/20.08.2003

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1; E-28071 – MADRID

2. *Richiedente:*

2.1. Nome: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DEL JAMÓN DE TREVÉLEZ

2.2. Indirizzo: Ayuntamiento de Trevélez, s/n
18417 Trevélez (Granada) ESPAÑA
Telefono: 34 958 85 85 34 - Fax: 34 958 25 47 29.

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto:*

Prosciutto. Classe 1.2. Preparazioni di carni (riscaldate, salate, affumicate...)

4. *Descrizione del disciplinare:*

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2).

4.1. *Nome:*

«Jamón de Trevélez»

4.2. *Descrizione:* Prosciutti di forma tondeggiante, con cotenna e osso. Stagionatura minima di 14, 17 o 20 mesi, secondo il peso del prosciutto fresco. Colore rosso e aspetto al taglio brillante, con parziale presenza di grasso inframuscolare. Carne dal sapore delicato, poco salata. Grasso dalla consistenza burrosa, brillante, di colore bianco giallastro e dal sapore gradevole.

⁽¹⁾ Commissione europea - Direzione generale Agricoltura - Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli - B-1049 Bruxelles.

- 4.3. Zona geografica: La zona di lavorazione è situata a est della provincia di Granada, nella parte meridionale del Parco Naturale di Sierra Nevada, dove i fattori altitudine (superiore a 1 200 metri), vegetazione, temperatura e umidità, tra l'altro, conferiscono al prodotto qualità specifiche, che lo caratterizzano tradizionalmente. I comuni inclusi in tale zona sono: Trevélez, Juviles, Busquístar, Pórtugos, La Tahá, Bubión, Capileira e Bérchules.
- 4.4. Prova dell'origine: Le cosce destinate alla produzione di prosciutti protetti devono essere provviste di un sigillo numerato, che sarà controllato dal Consejo Regulador. Per ogni azienda situata nella zona di lavorazione, il Consejo Regulador controlla la conformità dei pezzi recanti il sigillo alle specifiche dei prosciutti. La lavorazione dei prosciutti avviene in aziende iscritte nei registri delle imprese addette alla salatura-essiccazione o all'essiccazione, tenuti dal Consejo Regulador.
- 4.5. Metodo di ottenimento: Il tipo di bestiame adatto per la produzione di cosce destinate alla lavorazione del prosciutto protetto dalla denominazione specifica è costituito da suini derivanti da incroci e dalle razze Landrace, Large White e Duroc Jersey.

Le cosce provengono da suini maschi castrati o femmine con pH compreso tra 5,5 e 6,4 a livello del muscolo semimembranoso. La determinazione del pH avviene dopo almeno 24 ore dalla macellazione dell'animale. Il peso delle cosce fresche non deve essere inferiore a 11,3 kg. Il trasporto dei prosciutti dal macello ai locali di essiccazione e stagionatura è sempre effettuato con veicoli conformi alla normativa vigente e in maniera tale che i prosciutti entrino nell'impianto di salatura ad una temperatura compresa tra 1 e 4 °C in qualunque parte della coscia.

L'azienda appone su tutte le cosce destinate alla lavorazione dei prosciutti protetti un sigillo che ne certifichi l'attitudine a essere protetto dalla denominazione specifica. Il sigillo è apposto in modo da vietarne il riutilizzo. Esso è numerato e controllato dal Consejo Regulador; potrà essere annullato e ritirato qualora il pezzo non sia ritenuto idoneo in una delle fasi della lavorazione.

Il Consejo Regulador stabilisce il tipo, la forma e le dimensioni del sigillo e impartisce disposizioni per la sua ubicazione, affinché resti visibile e leggibile durante le varie manipolazioni cui sarà sottoposto nel corso della lavorazione. Il Consejo Regulador stabilisce almeno tre tipi di sigilli distinguibili per l'identificazione delle singole cosce secondo il peso della coscia fresca in base alle categorie seguenti:

- cosce di peso compreso tra 11,3 e 12,3 kg;
- cosce di peso compreso tra 12,3 e 13,5 kg;
- cosce di peso superiore a 13,5 kg.

In ogni azienda il Consejo Regulador effettua controlli sulla conformità dei pezzi recanti il sigillo alle specifiche dei prosciutti protetti dalla denominazione specifica; in caso di non conformità, si procede al declassamento del pezzo nonché al ritiro e all'annullamento del sigillo.

Fasi di lavorazione

Salatura:

La salatura consiste nell'aggiunta di sale alla massa muscolare per favorire la successiva disidratazione del prosciutto e la conservazione ottimale del prodotto.

Lavaggio:

Dopo la salatura i pezzi sono lavati con acqua potabile per eliminare il sale aderente alla superficie del prosciutto.

Postsalatura:

Successivamente si passa alla fase di postsalatura, che avviene in ambiente naturale e serve alla lenta e graduale disidratazione del prosciutto, favorendo in tal modo la distribuzione uniforme del sale nella massa muscolare della coscia.

Essiccazione-maturazione:

Le cosce, classificate in base al peso, sono trasferite agli essiccatoi, dove vengono immagazzinate appese a temperatura e umidità naturali.

Nel corso dell'intero processo il peso dei prosciutti deve diminuire di almeno il 35 %; in caso contrario, essi saranno sottoposti a un periodo di maturazione superiore a 3 mesi rispetto al minimo stabilito per ciascuna delle categorie di pesi indicate al ricevimento delle cosce.

4.6. Legame:

Legame storico

Il «Jamón de Trevélez» è noto e legato alla zona di Alpujarra alta da oltre 200 anni. Esistono infatti molti riferimenti bibliografici risalenti al XIX secolo, tra cui è degno di nota il riconoscimento della qualità del «Jamón de Trevélez» da parte di Sua Maestà la regina Isabella II di Spagna nel 1862. Attualmente sono attive nella comarca aziende di lavorazione di questo tipo di prosciutto che vantano oltre 50 anni di esperienza.

Legame naturale

Il «Jamón de Trevélez» deve le sue particolari caratteristiche organolettiche all'ambiente naturale (fascia mediana inferiore del Parco naturale di Sierra Nevada) dove si produce; l'ambiente, il clima e la vegetazione infatti influiscono sullo sviluppo di una flora microbica specifica. Nella zona in cui sono prodotti i prosciutti di Trevélez, ad altitudini superiori a 1 200 e 1 900 m, crescono i querceti e un gran numero di specie vegetali endemiche caratteristiche della Sierra Nevada. Per quanto riguarda il clima, tra i 1 200 m e le cime della Sierra Nevada, la comarca si situa nella zona fredda, caratterizzata da abbondanti nevicate in inverno e temperature fresche in estate.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Consejo Regulador de la Denominación Específica «Jamón de Trevélez».

Indirizzo: Plaza Francisco Abellan s/n
18 417 Trevélez - Granada- ESPAÑA

Telefono: 34 958 85 85 82

Fax: 34 958 85 89 03

Il Consejo Regulador agisce nel rispetto della norma EN-45011.

4.8. Etichettatura:

Le etichette recano obbligatoriamente la dicitura denominazione specifica «Jamón de Trevélez» e sono autorizzate dal Consejo Regulador. Le controetichette sono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.

4.9. Condizioni nazionali:

- Legge 25/1970, del 2 dicembre, Statuto della vite, del vino e degli alcolici.
 - Decreto 835/1972, del 23 marzo, emanato in esecuzione della legge 25/1970.
 - Ordinanza del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza fra la legislazione spagnola e il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
 - Regio decreto 1643/1999, del 22 ottobre, che disciplina la procedura di inoltro delle domande d'iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
-

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3750 — EQT/SANITEC)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 51/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22/02/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Ceasar, controllata da EQT IV Fund, («EQT IV», Guernsey, Channel Islands), a sua volta parte del gruppo EQT acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Sanitec International S.A. («Sanitec», Finlandia), controllata da BC Funds mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per EQT Group: società d'investimento in imprese non quotate che gestisce fondi quali EQT IV Fund; Ceasar è una società creata con lo scopo di acquisire Sanitec.
- per Sanitec: progettazione, produzione e vendita di ceramiche per il bagno e di vasche da bagno e docce.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3750 — EQT / SANITEC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa)

(2005/C 51/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Autogrill S.p.A. («Autogrill», Italia), controllata da Edizione Holding S.p.A., e Altadis S.A. («Altadis», Francia-Spagna) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Aldeasa S.A. («Aldeasa», Spagna) mediante: offerta pubblica annunciata il 28/01/2005.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Autogrill: attiva nella somministrazione e vendita di alimenti e nella ristorazione a servizio rapido nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti,
- per Altadis: produzione e distribuzione all'ingrosso di prodotti di tabacco; servizi logistici,
- per Aldeasa: vendita al dettaglio negli aeroporti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/29 64 301 o 29 67 244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3564 — CVC/ANI PRINTING INKS)**

(2005/C 51/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28/10/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32004M3564. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Comunicazione dell'Irlanda a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Avviso relativo al procedimento di rilascio di autorizzazioni del 2005 — North East Rockall Basin

(2005/C 51/06)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della precitata direttiva, il ministro delle comunicazioni, del settore marino e delle risorse naturali comunica con la presente una modifica delle aree disponibili per il rilascio di autorizzazioni rispetto all'avviso precedente, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità* GU C 299, del 27 ottobre 1994, pagina 4.

Ricerca esplorativa di idrocarburi in area di frontiera nel North East Rockall Basin

Una zona che copre 65 blocchi completi e 12 blocchi parziali nel North East Rockall Basin è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per l'inserimento in un procedimento di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi. Fino al 31 maggio 2005, data di chiusura del procedimento, non saranno rilasciate autorizzazioni di ricerca o concesse opzioni per nessuno dei blocchi.

Elenco dei blocchi (65 blocchi completi e 12 blocchi parziali)

Blocchi 4/11 (parte), 4/12 (parte), 4/13 (parte), 4/16, 4/17, 4/18 (parte), 4/19 (parte), 4/20 (parte), 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30

Blocchi 5/16 (parte), 5/17 (parte), 5/18 (parte), 5/19 (parte), 5/20 (parte), 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25 (parte), 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30

Blocchi 10/18, 10/19, 10/20, 10/23, 10/24, 10/25, 10/28, 10/29, 10/30

Blocchi 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/22, 11/26, 11/27

Blocchi 12/1, 12/6

Blocchi 18/2, blocchi 18/3, 18/4, 18/5, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10

Blocchi 19/1, 19/6

Data di chiusura: martedì 31 maggio 2005

Per ulteriori informazioni sul procedimento di rilascio di autorizzazioni del 2005 – North East Rockall Basin, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo:

Petroleum Affairs Division,
Department of Communications, Marine and Natural Resources,
Beggars Bush,
Haddington Road,
Dublin 4,
Ireland

Sito web: www.pad.ie

Telefono: +353 (0)1 6782693.

AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato n. C 29/2004 (ex N 328/2003) — Progetto di legge regionale, Delibera della Giunta Regionale n. 16/54 del 17.6.2003. «Aiuti allo zuccherificio di Villasor per le perdite subite in seguito al periodo di eccezionale siccità degli anni 2001 e 2002» (Sardegna)

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 51/07)

Con lettera dell'8.9.2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione H2
Ufficio: Loi 130 5/120
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

La misura in oggetto è intesa a indennizzare parzialmente lo zuccherificio di Villasor, gestito dalla società Sadam ISZ, di un importo per tonnellata di zucchero prodotto corrispondente alla maggiore incidenza, rispetto ad un'annata normale, dei costi fissi sostenuti dallo stabilimento in seguito ad una diminuzione dei conferimenti di barbabietole superiore al 20 % (zone agricole svantaggiate) o al 30 % (altre zone), dovuta alla grave siccità che ha colpito la regione Sardegna negli anni 2001 e 2002.

L'ammontare del danno subito da Sadam ISZ è stato calcolato dalle autorità regionali sulla base dei dati ricavati dai bilanci della società per gli anni dal 1998 al 2002 ed è stato quantificato in 6 858 448 EUR. L'aiuto che le autorità italiane intendono concedere è di 3 500 000 EUR, corrispondenti al 51 % del danno subito. Esso sarà versato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti.

In questa fase, la Commissione dubita della compatibilità della misura in esame con il mercato comune in quanto:

— gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso «gli orientamenti») non contengono disposizioni che disciplinino gli aiuti destinati a risarcire i danni subiti da impianti agroindustriali di trasformazione in seguito a condizioni atmosferiche avverse che abbiano colpito la produzione agricola di base, ma al punto 11.3.8 stabiliscono che in linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti al punto 11.3 soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore,

— per quanto riguarda il settore agricolo, la Commissione ha sempre ritenuto che le disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti non siano applicabili agli impianti agroindustriali di trasformazione i quali dispongono, a suo parere, di una certa flessibilità per la gestione dei loro approvvigionamenti,

— in tale contesto, e tenuto conto del fatto che le autorità italiane non hanno proposto altre basi giuridiche per l'esame e l'eventuale approvazione della misura prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 16/54 del 17 giugno 2003, non si può escludere, in questa fase, che l'aiuto in esame costituisca un aiuto al funzionamento, in altre parole un aiuto inteso a sollevare l'impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività,

— inoltre, i dati trasmessi dalle autorità italiane e quelli di cui dispone la Commissione sembrano indicare che la società Sadam ISZ e le società cui essa appartiene direttamente o indirettamente, in particolare Società Adriatica Marchigiana e FINBIETICOLA Spa, sarebbero in grado di sopportare la diminuzione di redditività dell'impianto in oggetto,

— infine, in subordine, anche se l'applicazione nei confronti di Sadam ISZ dei principi di indennizzo previsti al punto 11.3.2 degli orientamenti per i produttori di base potesse essere giudicata accettabile (il che, secondo quanto sopra indicato, per il momento non è), il periodo di riferimento utilizzato dalle autorità italiane per il calcolo delle perdite e, quindi, dell'aiuto sarebbe errato.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

PROCEDIMENTO

Con lettera del 22.7.2003, protocollata il 24.7.2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Con lettera del 27.11.2003, protocollata l'8.12.2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 19.9.2003 (AGR 024658).

Con lettera del 4.2.2004 (AGR 03408) i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane un termine di 2 mesi per completare l'esame dei documenti richiesti trasmessi in allegato alla lettera del 27.11.2003.

Con lettera del 24.6.2004, protocollata il 30.6.2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 30.3.2004 (AGR 09094).

DESCRIZIONE DELLA MISURA FATTA DALLE AUTORITÀ ITALIANE

Titolo

1. "Aiuti allo zuccherificio di Villasor per i pregiudizi causati da eccezionali calamità atmosferiche verificatesi negli anni 2001 e 2002"

Base giuridica

2. Disegno di legge regionale – Deliberazione della Giunta regionale n. 16/54 del 17.6.2003.

Stanziamiento

3. 3 500 000 euro (stanziamento messo a disposizione dal bilancio regionale annuale 2003).

Beneficiario

4. Zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, il cui capitale appartiene dal mese di dicembre 2003 alla Società Adriatica Marchigiana Srl (SAM) e a FINBIETICOLA Spa. La SAM è proprietà del gruppo Sadam. Le principali associazioni di bieticoltori italiani fanno capo alla finanziaria FINBIETICOLA Spa.

Obiettivo

5. Questa misura intende indennizzare parzialmente lo zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, di un importo per tonnellata di zucchero prodotto pari alla maggiore incidenza, riferita ad un anno normale, dei costi fissi sopportati dallo stabilimento derivanti dalla riduzione dei conferimenti di barbabietole determinati dagli eccezionali eventi siccitosi verificatisi negli anni 2001 e 2002.
6. A questo proposito le autorità italiane hanno presentato un fascicolo contenente i dati meteorologici relativi agli ultimi 10 anni redatto dal Servizio agrometeorologico regionale (SAR) per la Sardegna⁽¹⁾, per dimostrare l'esistenza della siccità.
7. Per quanto concerne la produzione di barbabietole, i dati forniti dalle autorità competenti mostrano una riduzione dei conferimenti allo zuccherificio - rispetto al periodo di riferimento 1998-2000 - del 39 % nel 2001 e del 68 % nel 2002. Va ricordato che la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti ai produttori agricoli sardi ai sensi del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo per i danni subiti in conseguenza del citato evento siccitoso⁽²⁾.

Calcolo del danno

8. Le autorità regionali hanno calcolato il danno subito da Sadam ISZ sulla base dei dati ricavati dai bilanci della società dal 1998 al 2002 e lo hanno quantificato in 6 858 448 euro⁽³⁾. Le autorità italiane hanno considerato come costi fissi: il personale stabile, le manutenzioni (servizi dei terzi e prelievi di magazzino), le spese generali, gli ammortamenti e gli oneri finanziari⁽⁴⁾. Per il calcolo dell'incidenza normale dei costi fissi per tonnellata di zucchero prodotto esse hanno considerato come periodo di riferimento gli anni 1998-2000. In questo periodo l'incidenza dei costi fissi sul prodotto è stata di 166,61 euro/t⁽⁵⁾. L'incidenza dei costi fissi sul prodotto nel 2001 è stata di 287,95 euro/t⁽⁶⁾ e nel 2002 di

⁽¹⁾ Il Consorzio S.A.R. Sardegna s.r.l. — i cui soci sono la Regione autonoma della Sardegna, l'Ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.), il Centro regionale agrario sperimentale della Sardegna (C.R.A.S.), la Stazione sperimentale del sughero, l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari — è la persona giuridica che gestisce il Servizio agrometeorologico regionale per la Sardegna (SAR). Il SAR è il servizio pubblico di agrometeorologia della Sardegna.

⁽²⁾ Aiuto di Stato N 331/2002, C(2002) 3211 del 2.9.2002, GU C 238 del 3.10.2002, pag. 9.

⁽³⁾ Le autorità competenti hanno trasmesso alla Commissione il bilancio e il prospetto del loro calcolo del danno con lettera del 27.11.2003.

⁽⁴⁾ Dagli ammortamenti degli anni 2000-2002 le autorità competenti hanno sottratto il 27,2 %, pari al tasso di aiuto che Sadam Spa ha ricevuto come aiuto di Stato per gli investimenti realizzati per la ristrutturazione dello stabilimento di trasformazione di Villasor. Aiuto di Stato N 157/99, decisione (2000) D/103781 del 19.5.2000, GU C 175 del 24.6.2000.

⁽⁵⁾ Per il periodo di riferimento complessivo il totale dei costi fissi è di 15 762 413,37 euro e il totale della produzione di zucchero è di 94 609 tonnellate (15 762 413,37 : 94 609 = 166,61 euro/t).

⁽⁶⁾ Nel 2001 i costi fissi ammontavano a 5 760 061,14 euro e la produzione di zucchero a 20 004 tonnellate (5 760 061,14 : 20 004 = 557 540 euro/t).

569,18 euro/t⁽⁷⁾. La maggiore incidenza dei costi fissi in relazione al periodo di riferimento nel 2001 è di 121,34 euro/t e nel 2002 di 402,58 euro/t⁽⁸⁾. Nel 2001 il danno è stato quantificato in 2 427 278 euro e nel 2002 in 4 431 170 euro⁽⁹⁾ per un totale di 6 858 448 euro.

Importo dell'aiuto

9. 3 500 000 EUR, pari al 51 % del danno calcolato come indicato al punto 8.

Misure

10. Sovvenzione a fondo perduto.

Cumulo degli aiuti

11. Il presente aiuto non è cumulabile con altri aiuti.

GIUSTIFICAZIONE DELL'AUTO PROPOSTA DALLE AUTORITÀ ITALIANE

Base giuridica

12. Secondo le autorità italiane le misure in oggetto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato in quanto destinate ad ovviare ai danni arrecati alle materie prime utilizzate da Sadam ISZ per la produzione di zucchero da un fenomeno meteorologico assimilato a una calamità naturale (i danni causati dalla siccità nel biennio 2001-2002 alla produzione di barbabietole hanno raggiunto la soglia del 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 % nelle altre zone, conformemente al punto 11.3.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo⁽¹⁰⁾). Le autorità italiane ritengono che questa interpretazione sia in linea con la prassi applicativa

⁽⁷⁾ Nel 2002 i costi fissi ammontavano a 6 265 000,70 euro e la produzione di zucchero a 11 007 tonnellate (6 265 000,70 : 11 007 = 1 102 093 euro/t).

⁽⁸⁾ Nel 2001 (287,95 - 166,61) = 121,34 euro/t nel 2002 (569,18 - 166,61) = 402,58 euro/t.

⁽⁹⁾ Nel 2001 (121,34 x 20.004) = 2 427 278 euro, nel 2002 (402,58 euro x 11 007 t) = 4 431 170 euro.

⁽¹⁰⁾ Al punto 11.3.1 degli Orientamenti comunitari la Commissione afferma che ha sempre «considerato che avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Tuttavia, a causa di danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche delle misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate da adeguate informazioni meteorologiche.» (GU C 232 dell'1.2.2000, pag. 31).

della Commissione⁽¹¹⁾, laddove esista uno stretto nesso di interdipendenza fra la produzione agricola di base e i processi di trasformazione agroindustriale e in particolare qualora l'impresa agroindustriale non possa disporre di fonti di approvvigionamento alternative.

L'evento siccitoso

13. In Sardegna l'approvvigionamento idrico rappresenta un problema di grande rilevanza. Nel 1995, a seguito dei lunghi periodi di siccità che hanno pregiudicato il sistema produttivo dell'isola, il presidente del Consiglio dei ministri nominò un commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna⁽¹²⁾, responsabile della gestione delle risorse idriche nella regione, della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture a breve e medio termine. Le autorità regionali, di concerto con il commissario governativo, hanno elaborato e avviato misure e opere per la gestione delle risorse idriche regionali e il miglioramento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico sull'isola⁽¹³⁾.
14. Per quanto attiene la siccità, le autorità italiane hanno affermato che nel periodo 1990-2002 la Sardegna ne è stata colpita sei volte negli anni 1995, 1997, 2000, 2001 e 2002 ma che la produzione di barbabietole ha ricevuto aiuti nel 1995 (solo nella provincia di Cagliari, circa 1 570 ha), nel 2000 (le colture a secco delle province di Cagliari - 95 ha - e di Oristano - 118 ha), nel 2001 e nel 2002 (tutto il territorio).
15. Basandosi sul dossier meteorologico redatto dal SAR, le autorità italiane affermano che le precipitazioni nel periodo considerato (2001-2002) sono state anomale. Durante il periodo febbraio-agosto 2001 è piovuto il 50 % in meno rispetto alla media climatica. I mesi da giugno a agosto sono stati assolutamente secchi. La successiva stagione invernale (da ottobre 2001 a marzo 2002) è stata la più secca degli ultimi cento anni, seguita dalla stagione estiva (da giugno 2002 a agosto 2002) più piovosa degli ultimi 60 anni. Tuttavia le precipitazioni estive, anche se abbondanti, non sono state in grado di compensare il deficit idrico successivo a una stagione invernale straordinariamente secca.
16. Il fatto che la stagione invernale 2001/2002 sia stata la più secca degli ultimi cento anni è molto importante per la valutazione del fenomeno come tale e in relazione alla coltura della barbabietola.
17. In Sardegna la stagione invernale coincide con la stagione delle piogge e in essa si concentra l'80 % del cumulo annuale delle precipitazioni. Nelle zone di maggior produzione bieticola dell'isola (Cagliari ed Oristano) durante la stagione invernale 2001/2002 le precipitazioni sono state del 51,5 % inferiori alla media.

⁽¹¹⁾ A tal fine esse citano la decisione della Commissione del 5.11.2000 adottata nei confronti dell'aiuto di Stato N 185/2000 (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 6). Nel caso di specie la Commissione aveva ritenuto che l'indennizzo a favore delle imprese di depurazione di molluschi in seguito all'inquinamento causato dalle mucillagini nel 1997 fosse conforme all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato in quanto aiuto destinato a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi straordinari.

⁽¹²⁾ Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 2409 del 28.6.1995.

⁽¹³⁾ Tutti questi provvedimenti sono descritti nella lettera del 30.6.2004.

18. La programmazione della coltivazione di barbabietole da zucchero è notevolmente influenzata sia dalla disponibilità idrica dei terreni nel periodo settembre-gennaio che dalle prospettive di utilizzo delle acque contenute negli invasi artificiali e nei serbatoi per l'irrigazione dei terreni agricoli.
19. Le quantità di acqua disponibili negli invasi artificiali e nei serbatoi nel periodo considerato sono state tra le più basse mai registrate. Nell'inverno 2001-2002 queste riserve non si sono ricostituite, contrariamente all'usuale andamento meteorologico sardo.
20. Per affrontare questa situazione l'autorità competente (commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, cfr. punto 13 e segg.) ha emanato diverse ordinanze per regolamentare la distribuzione delle acque per usi civili, agricoli e industriali fino al 31.12.2002. Esse fissano le quantità massime in metri cubi d'acqua a disposizione dei vari settori del sistema di distribuzione, gli orari di distribuzione dell'acqua potabile (6/9 ore al giorno) le quantità a disposizione dei settori produttivi (industria, agricoltura, allevamento) e vietano durante il periodo l'utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione di colture, di parchi e giardini pubblici e privati e delle strade.
21. La diretta conseguenza di questa siccità invernale, associata all'impossibilità di utilizzare le risorse idriche per l'irrigazione, è stata una vistosa riduzione della superficie complessiva dedicata alla coltivazione della barbabietola per la campagna 2002. La superficie coltivata nel 2002 è stata di 2 574 ettari, cioè il 56 % in meno rispetto ai terreni coltivati nel periodo 1998/2000 (la media del periodo è di 5 641 ettari).

Il mercato dello zucchero

22. Secondo le autorità italiane, nel settore della produzione dello zucchero le componenti agricole e industriali sono strettamente legate e interdipendenti.
23. L'esistenza di un impianto di trasformazione di barbabietole dipende dall'esistenza di un adeguato bacino di conferimento del prodotto di base. La barbabietola ha come unico utilizzo la produzione di zucchero senza nessun'altra possibile destinazione; l'attività di uno zuccherificio, d'altra parte, consiste esclusivamente nel trasformare barbabietole in zucchero.
24. A causa delle caratteristiche fisiologiche, le radici della barbabietola devono essere estirpate nel breve periodo in cui la concentrazione zuccherina è più elevata e devono essere trasportate rapidamente (entro 36 ore dall'estirpo) all'impianto di trasformazione per non perdere il loro contenuto in zucchero e non essere attaccate dagli agenti fungini che le renderebbero inutilizzabili. Per questo motivo le campagne di raccolta e di lavorazione devono essere molto brevi. Per lo stesso motivo i bacini di approvvigionamento si trovano di solito in un raggio di 80-100 chilometri dagli stabilimenti di trasformazione.
25. Le autorità italiane ricordano anche che la produzione di zucchero è regolamentata dal 1968 dall'Organizzazione comune dei mercati ⁽¹⁴⁾ nel settore dello zucchero (OCM) sulla cui base, per poter beneficiare dei prezzi e delle entrate garantite dall'OCM, gli zuccherifici sottoscrivono contratti con i produttori di barbabietole del loro bacino di approvvigionamento per le quote di produzione di zucchero "A+B", loro attribuite dallo Stato ⁽¹⁵⁾.
26. Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote "A+B" non può beneficiare di misure interne di sostegno né essere commercializzato liberamente sul mercato comune. Esso può costituire oggetto di un "riporto" alla campagna successiva: in altri termini, la produzione è per così dire differita di un anno. Lo zucchero fuori quota che non viene riportato deve essere esportato senza restituzione: si tratta dello zucchero "C". Il suo valore dipende dal prezzo dello zucchero sul mercato mondiale e le barbabietole utilizzate sono pagate a un prezzo non garantito.

L'approvvigionamento da altri bacini di produzione e il suo trasporto

27. Di conseguenza, lo zuccherificio e le aziende agricole che la riforniscono di norma programmano con contratti di coltivazione le superfici da coltivare la cui produzione di saccarosio non è superiore alle quote A+B attribuite dallo Stato allo zuccherificio.
28. In tale contesto è difficile che uno zuccherificio possa approvvigionarsi in un bacino di produzione di barbabietole diverso dal "proprio", sia a causa della limitata disponibilità del prodotto da trasformare al di fuori di un contratto di coltivazione, sia perché i bacini bieticoli alternativi devono essere sufficientemente vicini per garantire un prodotto utilizzabile e perché devono esistere accordi in tal senso tra le società di trasformazione dello zucchero.
29. Lo zuccherificio Sadam ISZ di Villasor è il solo stabilimento di trasformazione della Sardegna (una delle più grandi isole del Mediterraneo) e il "suo" bacino di approvvigionamento è concentrato nel sud sud-ovest dell'isola (soprattutto nelle province di Cagliari e di Oristano). Il bacino bieticolo più vicino si trova nell'Italia continentale, a più di 250 km di distanza (di cui 180 km di mare).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ I prezzi comunitari sono garantiti solo per la produzione sotto quota. Lo zucchero di quota è ripartito in quote A e B fissate dallo Stato membro. Ogni Stato membro suddivide le quote per zuccherificio e ogni stabilimento industriale converte le sue quote in «diritti di conferimento» per ogni coltivatore.

30. L'approvvigionamento di prodotti di base da trasformare (qualora fossero disponibili in quantità rilevanti) da un bacino "alternativo" così distante presenta diverse difficoltà, dato che il trasporto di un prodotto pesante e a rapido deterioramento come le barbabietole dovrebbe avvenire via mare. Si ritiene che il tempo necessario per caricare con un camion le barbabietole in Italia continentale e trasportarle in Sardegna sia di più o meno 5 giorni. Le barbabietole arriverebbero, al più presto, a due giorni e mezzo dal carico. Dato che la trasformazione di barbabietole, per essere conveniente, deve essere effettuata entro 36 ore, cioè entro un giorno e mezzo dall'estirpo, esse arriverebbero inutilizzabili a destinazione.
31. Le autorità italiane hanno anche voluto dimostrare che un approvvigionamento di barbabietole dall'Italia continentale (qualora esse fossero disponibili e trasportabili in tempi ragionevoli) non è possibile, né sotto il profilo economico né sotto il profilo logistico.
32. Per approvvigionare lo zuccherificio di Villasor con una quantità di barbabietole sufficiente per garantire la stessa produzione di zucchero del periodo normale 1998-2000 (31 535 t contro le 11 007 t prodotte nel 2002) sarebbero necessarie [150 000/200 000] (*) t di barbabietole (cioè 5 300 t al giorno). Per trasferire questa quantità allo stabilimento di trasformazione sarebbero necessari giornalmente 177 camion da 30 t ciascuno. I giorni disponibili per il trasferimento sono 5 alla settimana, ma dato che lo zuccherificio lavora in continuo, la quantità di barbabietole da trasportare è di 7 400 t/giorno pari cioè a 247 camion/giorno. Considerata la durata del viaggio di andata e ritorno tra il bacino di approvvigionamento e lo zuccherificio (5 giorni), sarebbero necessari 1 235 camion alla settimana per più di un mese. Ciò si tradurrebbe in un costo supplementare per le due campagne 2001 e 2002 di circa 10 188 000 euro.
33. Un altro elemento importante dal punto di vista logistico: la raccolta e la trasformazione di barbabietole avviene in estate, periodo durante il quale sui collegamenti tra la Sardegna e l'Italia continentale si registra un traffico turistico particolarmente elevato.

La filiera agroindustriale dello zucchero nell'economia dell'isola

34. Le autorità italiane sottolineano l'importanza della filiera agroindustriale dello zucchero nell'economia dell'isola, per cui l'amministrazione regionale ha elaborato un piano di ristrutturazione del settore, la cui attuazione è iniziata nel 1999 con il piano di investimento industriale dello zuccherificio di Villasor ⁽¹⁶⁾ e l'elaborazione di un piano regionale bieticolo di cui alla misura 4.9 N del

(*) La quantità esatta di informazione è coperta dal segreto d'ufficio, come richiesto dalle autorità italiane viene qui indicata una forchetta di valori.

⁽¹⁶⁾ Realizzato con un intervento dello Stato, si veda nota n. 4.

Programma operativo regionale approvato dalla Commissione ⁽¹⁷⁾.

35. Per quanto attiene il piano industriale dello zuccherificio di Villasor, le prospettive di disponibilità di barbabietole da zucchero in Sardegna, elaborate sulla base delle campagne dal 1990 al 1999, hanno confermato la possibilità per la società di raggiungere il punto di equilibrio tecnico ed economico dello stabilimento che, dopo la ristrutturazione completata nel 2002, sarebbe stato conseguito con la trasformazione delle barbabietole prodotte da un bacino di produzione di circa 7 500 ettari ⁽¹⁸⁾.
36. Le autorità italiane sottolineano anche l'importanza e la fiducia di cui gode il settore dello zucchero complessivamente considerato nelle prospettive di sviluppo delle attività produttive sarde: nella loro lettera del 30.6.2004 esse affermano che, di fronte al rilevante passivo del bilancio 2003, i soci privati della società Sadam ISZ (FINBIETICOLA Spa e la SAM, che appartiene al gruppo Sadam Eridania Spa) si sono fatti carico di tutti i rischi di impresa, effettuando, nel dicembre 2003 una ricapitalizzazione con un versamento di 5 039 393 euro. A seguito di questa operazione, il socio pubblico Sviluppo Italia Spa, titolare di una quota pari al 20 % del capitale sociale, non avendo concorso, pro quota, alla ricapitalizzazione, è uscito dalla compagine societaria.

VALUTAZIONE

Esistenza dell'aiuto

37. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
38. La misura in oggetto, finanziata con fondi della regione Sardegna, va a beneficio di un'impresa situata nella regione che ottiene così un vantaggio economico di cui non avrebbe beneficiato nell'esercizio della sua attività e migliora la sua posizione sul piano della concorrenza rispetto alle altre imprese comunitarie che non ricevono gli stessi aiuti. La misura è concessa anche a un'impresa che esercita la sua attività in un mercato internazionale concorrenziale: sulla base dei dati a disposizione della Commissione, l'Italia occupa una posizione importante nella produzione di zucchero ⁽¹⁹⁾. Poiché gli aiuti in questione falsano o rischiano di falsare la concorrenza e pregiudicano il commercio tra gli Stati membri, trova applicazione l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

⁽¹⁷⁾ Le autorità italiane hanno indicato che i fondi messi a disposizione degli stabilimenti bieticoli sardi per l'attuazione delle misure previste dal POR nel corso dei primi due anni di applicazione sono stati completamente utilizzati.

⁽¹⁸⁾ Le autorità italiane hanno trasmesso i dati della produzione di barbabietole e di zucchero riferiti al periodo 1991-1999 con lettera del 30.6.2004.

⁽¹⁹⁾ Per lo zucchero: 1 318 000 tonnellate nel 2002, pari all'8,8 % della produzione europea (fonte: EUROSTAT).

Compatibilità degli aiuti

39. Per valutare se un aiuto può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, la Commissione fa riferimento in generale alla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione⁽²⁰⁾ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli oppure, ove detto regolamento non si applichi, agli Orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso "gli orientamenti").
40. Ora, nessuno dei due testi disciplina gli aiuti destinati a compensare le perdite degli impianti agroindustriali di trasformazione derivati da condizioni climatiche sfavorevoli che hanno colpito la produzione agricola di base.
41. Il regolamento (CE) n. 1/2004 disciplina esclusivamente gli aiuti a favore dei premi di assicurazioni delle aziende agricole che assicurano la produzione primaria di prodotti agricoli, considerandoli, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, senza alterare la condizione degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
42. Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono al punto 11.3.8 che, di norma, un aiuto di cui al punto 11.3 può essere versato solo agli agricoltori o alle associazioni di produttori di appartenenza e in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. La Commissione considera gli aiuti di cui al punto 11.3 compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato a talune condizioni.
43. Per quanto attiene al settore agricolo, la Commissione ha sempre ritenuto⁽²¹⁾ che le disposizioni del punto 11.3 degli Orientamenti non siano applicabili agli impianti agroindustriali di trasformazione che, a suo giudizio, dispongono di flessibilità per gestire i loro approvvigionamenti. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e/o una minore redditività, ma non sembra giustificare l'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola.
44. Poiché le autorità italiane non hanno fornito altre basi giuridiche per l'esame e per l'eventuale autorizzazione degli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 16/54 del 17 giugno 2003, non può escludersi, in questa fase, che l'aiuto previsto costituisca un aiuto al funzionamento, in altre parole un aiuto che mira a liberare l'impresa dei costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nella sua gestione corrente o nello svolgimento delle sue attività normali. In linea di principio tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato comune.
45. Inoltre, i dati trasmessi dalle autorità italiane e quelli di cui dispone la Commissione sembrano indicare che la società Sadam ISZ e le società – in particolare SAM⁽²²⁾ e FINBIETICOLA Spa⁽²³⁾ – cui essa appartiene direttamente o indirettamente, sarebbero in grado di sopportare la diminuzione di redditività di questo impianto.
46. Infine, in subordine, anche se l'applicazione nei confronti di Sadam ISZ del principio della compensazione di cui al punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari per i produttori di base potesse essere ritenuta accettabile (*quod non*, in questa fase della procedura, come indicato sopra), il periodo di riferimento utilizzato dalle autorità italiane per il calcolo dell'aiuto sarebbe errato.

DECISIONE

47. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.
48. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale presso il beneficiario.
49. Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

⁽²⁰⁾ GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

⁽²¹⁾ Cfr. le decisioni della Commissione adottate nei confronti degli aiuti di Stato C 4/2001 (ex N 745/2000) del 2.2.2001 (GU C 263 del 19 settembre 2001, pagg. 16-21) e C 5/2001 (ex 775/2000) del 17.1.2001 e del 16.3.2004.

⁽²²⁾ SAM srl è una società controllata da Sadam Spa. Il gruppo Sadam detiene il 35 % della produzione nazionale di zucchero.

⁽²³⁾ FINBIETICOLA Spa ha fra le sue missioni la partecipazione alle industrie saccarifere italiane, di cui essa possiede partecipazioni nel capitale.

II

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

COMMISSIONE

Iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(2005/C 51/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol ⁽¹⁾ (in seguito denominato «lo Statuto»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa del Granducato di Lussemburgo ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso dell'esame sopra menzionato il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.
- (2) Il presente esame giustifica un aumento retributivo dello 0,2 % per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 1° luglio 2004.
- (3) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2004 lo statuto è modificato come segue:

(a) la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14 678,38										
2	13 180,56										
3	9 046,67	9 280,32	9 513,99	9 765,62	10 017,25	10 280,84	10 543,24	10 820,06	11 098,65	11 392,22	11 682,78
4	7 878,38	8 088,08	8 294,78	8 513,45	8 732,14	8 962,79	9 190,45	9 433,11	9 675,73	9 930,37	10 185,00
5	6 491,44	6 662,18	6 829,92	7 009,67	7 189,41	7 381,12	7 569,84	7 770,55	7 968,26	8 177,94	8 387,65
6	5 562,82	5 709,58	5 856,38	6 012,15	6 164,91	6 326,68	6 488,44	6 659,19	6 829,92	7 009,67	7 189,41

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 29 aprile 2004 (GU C 114 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽²⁾ GU

⁽³⁾ Parere espresso il

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	4 637,17	4 759,99	4 879,80	5 008,62	5 137,42	5 272,23	5 407,03	5 550,83	5 691,61	5 841,40	5 991,17
8	3 942,19	4 047,04	4 148,88	4 259,72	4 367,55	4 481,40	4 595,23	4 718,06	4 837,87	4 966,68	5 092,48
9	3 474,88	3 567,74	3 660,62	3 756,45	3 852,32	3 954,17	4 056,02	4 163,86	4 268,74	4 382,55	4 493,39
10	3 013,56	3 094,46	3 172,32	3 256,19	3 337,09	3 426,95	3 516,81	3 609,68	3 699,54	3 798,41	3 894,26
11	2 920,71	2 998,59	3 073,46	3 154,36	3 235,23	3 322,10	3 405,98	3 495,85	3 585,72	3 681,59	3 774,42
12	2 318,60	2 381,48	2 441,38	2 504,31	2 567,22	2 636,11	2 705,02	2 776,91	2 845,80	2 920,71	2 995,59
13	1 992,06	2 045,98	2 096,91	2 153,84	2 207,76	2 267,66	2 324,58	2 387,47	2 447,41	2 513,31	2 576,20

- (b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «986,57 EUR» è sostituito con: «988,54 EUR»;
- (c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «1.973,14 EUR» è sostituito con: «1 977,09 EUR»;
- (d) all'articolo 60, paragrafo 1 l'importo «263,09 EUR» è sostituito con: «263,62 EUR»;
- (e) nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo «275,04 EUR» è sostituito con: «275,59 EUR»;
- (f) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «11 958,42 EUR» è sostituito con: «11 982,34 EUR»;
- (g) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «2 690,65 EUR» è sostituito con: «2 696,03 EUR»;
- (h) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2 l'importo «16 143,87 EUR» è sostituito con: «16 176,16 EUR»;
- (i) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «1 195,85 EUR» è sostituito con: «1 198,24 EUR»;
- (j) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «896,90 EUR» è sostituito con: «898,69 EUR»;
- (k) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «597,91 EUR» è sostituito con: «599,11 EUR»;
- (l) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «478,33 EUR» è sostituito con: «479,29 EUR»;
- (m) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3 l'importo «1 687,57 EUR» è sostituito con: «1 690,95 EUR»;
- (n) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3 l'importo «2 250,11 EUR» è sostituito con: «2 254,61 EUR»;
- (o) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «2 812,62 EUR» è sostituito con: «2 818,25 EUR»;

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente